



# Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

## **COMUNICATO UFFICIALE n. 3 del 12 maggio 2010** **(Segreteria Federale)**

### **CAMPIONATO ITALIANO DI MOUNTAIN BIKE, CROSS COUNTRY E STAFFETTE**

In relazione al reclamo proposto dal corridore Lorenzelli Massimiliano (cl. 1972), tesserato della società ASD GS ENS Modena e partecipante al Campionato Italiano di Mountain Bike – gara Staffetta a squadre – disputatasi a Villarbasse (TO) il 1° maggio 2010, con il quale il medesimo dichiarava che il corridore Spinelli Luca (cl. 1971), tesserato della ANU Montebelluna Onlus, società vincitrice della gara in questione, “...tagliava il percorso di gara del giorno 1/5/10...”, riportando, nel medesimo reclamo, i nominativi di due corridori: Misetta Maurizio (rectius Pisetta Maurizio – cl. 1969), della società GS Sordi Trentini e Sorbo Marcello (cl. 1964), della società Pol. Sil. Partenopea (NA), quali testimoni dell’infrazione commessa dallo stesso Spinelli Luca:

Il *Giudice sportivo*,

- visto il reclamo proposto dal corridore Lorenzelli Massimiliano;
- visto il Verbale del *Giudice di Gara*, Sig.ra Sesia Monica;
- tenuto conto che in prossimità dell’arrivo si è infortunato un corridore del GSS Torino, identificato con il pettorale n. 1;
- rilevato che per tale ragione il Personale di servizio ha consigliato un “...cambio di corsia...” parallela a quella inizialmente tracciata, al fine di consentire allo stesso Personale sanitario di poter prestare il primo soccorso al corridore infortunato del GSS Torino;
- ritenuto, pertanto, che i corridori, per causa di forza maggiore, sono stati obbligati a dover procedere secondo una “*deviazione forzata del percorso*”, e non a tagliare un tratto del percorso previsto;

### **delibera**

**di non adottare alcun provvedimento nei confronti del corridore Spinelli Luca (cl. 1971), tesserato della ANU Montebelluna Onlus, per non aver commesso volontariamente alcun tipo di infrazione in quanto obbligato ad un cambio di direzione per una deviazione forzata del percorso, attuata dalla stessa Direzione di gara, come da Regolamento previsto, per poter consentire al Personale preposto il soccorso immediato ad un corridore del GSS Torino, infortunatosi in prossimità dell’arrivo.**

Avverso la decisione assunta dal Giudice di 1° Grado è ammesso ricorso avanti alla Commissione Federale di Appello che dovrà essere presentato alla Segreteria Federale della FSSI, a pena di irricevibilità, nel termine di 20 giorni successivi alla data di notifica, unitamente alla ricevuta dell’avvenuto versamento della prevista Tassa di importo pari ad € 300,00.

Roma 12 maggio 2010

f.to IL PRESIDENTE FSSI  
(Daniela Mazzocco)



F.S.S.I. - Via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma - C.F. 97388210581 – P.Iva 10464691004  
Tel. 06 36856315 - Fax: 06 36856376 - Sito: [www.fssi.it](http://www.fssi.it) -  
E-mail: [coordinamentoattivitasportive@fssi.it](mailto:coordinamentoattivitasportive@fssi.it) - [marketing@fssi.it](mailto:marketing@fssi.it)

